



Copia degli atti del Commissario Straordinario

Delibera: 66	Oggetto: Sentenze reintegra nn. 769 - 770 - 771 - 772/2015 Tribunale di Cassino - Sez. Lavoro - ex L.S.U. - Direttive
del 28/12/2015	

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Bruno Strati

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Massimina De Filippis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale, certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal 15 GEN. 2016

Minturno, li 15 GEN. 2016

Il Segretario Generale
F.TO D.ssa Massimina De Filippis

E' copia conforme all'originale.

15 GEN. 2016

Dalla Residenza Comunale, li / /



IL RESPONSABILE
COMUNE DI MINTURNO
UFFICIO COPIE
L'Ufficiale Amministrativo
Giacomo Giunta

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Con i poteri del Giunta Comunale)

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del

D.Lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere:

- per quanto concerne la regolarità tecnica, il Responsabile del Servizio =====

- per quanto concerne la regolarità contabile, il Responsabile del Servizio Finanziario:

=====,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri della Giunta Comunale previsti dall'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000)

Premesso che con la Deliberazione n. 97 del 15.04.2014, la Giunta Comunale ha annullato in autotutela, con efficacia *ex tunc*, la procedura posta in essere per la stabilizzazione di n. 35 lavoratori ex LSU/LPU, ed in particolare i seguenti provvedimenti:

a) Delibera di Giunta Comunale n. 329 del 30.12.2010 avente ad oggetto "Stabilizzazione di n. 26 LSU cat. "A1" e "B1" dal 01.01.2011 - Assorbimento dalle graduatorie - giuste delibere di G.C. nn. 275 e 294/2008", con la quale si è proceduto all'assunzione-stabilizzazione di n. 25 LSU/LPU a decorrere dal 01.01.2011, in attuazione della Convenzione-Protocollo d'Intesa, stipulata il 30.12.2010 dal Sindaco pro-tempore con la Regione Lazio e successivamente integrata con Accordo sottoscritto in data 08.11.2011 dal Segretario Generale del Comune presso la Regione Lazio;

b) Delibera del Commissario Straordinario pro tempore n. 224 del 27.12.2011, avente ad oggetto "Presa d'atto accordo stipulato tra la Regione Lazio ed il Comune di Minturno per la stabilizzazione di n. 10 unità lavorative LSU/LPU dal 02.01.2012. Determinazioni";

c) Delibera del Commissario Straordinario pro tempore n. 227 del 29.12.2011, con cui si è provveduto a dare attuazione all'assunzione/stabilizzazione di n. 10 lavoratori LSU/LPU con decorrenza dal 02.01.2012;

Considerato che avverso la Deliberazione G.C. n. 97/2014 sono stati proposti nn. 4 ricorsi al Tribunale Ordinario di Cassino - Sezione Lavoro dai lavoratori interessati (R.G.L. n. 1782/2014 Sig. Barbato Silvio + 30 - R.G.L. n. 1410/2014 Sig. Ricciardi Salvatore - R.G. n. 1411/2014 Sig. D'Arpino Gennaro - R.G. n. 1412/2014 Sig. Esposito Antonello);

Visto il dispositivo della Sentenza del Tribunale Ordinario di Cassino - Sezione Lavoro n. 769/2015 letto in udienza il 26.11.2015, inviato via pec dal legale di controparte, Avv. Carlo Bassoli, ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 04.12.2015 al n. 26182, con cui: a) è stata dichiarata l'illegittimità degli atti di recesso intimati ai ricorrenti; b) è stato condannato il Comune di Minturno alla reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro precedentemente occupato con le stesse mansioni o equivalenti e al pagamento in loro favore di una indennità risarcitoria, nel limite massimo di 12 mensilità, commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita dai singoli ricorrenti e maturata dal giorno di licenziamento a quello di effettiva reintegra, detratto quanto già corrisposto per lo svolgimento di attività lavorative, oltre alla regolarizzazione contributiva; c) è stato condannato l'Ente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre Iva e Cpa;

Visto il dispositivo della Sentenza del Tribunale Ordinario di Cassino - Sezione Lavoro n. 770/2015 letto in udienza il 26.11.2015, acquisito al protocollo dell'Ente in data 14.12.2015 al n. 26762, riferito al lavoratore Sig. Esposito Antonello, con cui: a) è stata dichiarata l'illegittimità dell'atto di recesso intimato al ricorrente con nota prot. n. 9961 del 17.04.2014; b) è stato condannato il Comune di Minturno alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato con le stesse mansioni o equivalenti e al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria, nel limite massimo di 12 mensilità, commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita e maturata dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra, detratto quanto già corrisposto per lo svolgimento di attività lavorative, oltre alla regolarizzazione contributiva; c) è stato condannato l'Ente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.800,00 oltre Iva e Cpa;

Vista la Sentenza del Tribunale Ordinario di Cassino - Sezione Lavoro n. 772/2015 del 27.11.2015, acquisita al protocollo dell'Ente in data 14.12.2015 al n. 26763, riferita al lavoratore Sig. D'Arpino Gennaro, con cui: a) è stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente; b) è stato condannato il Comune di Minturno alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria, pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, dedotto quanto il ricorrente ha percepito, nel suddetto periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre rivalutazione, interessi e regolarizzazione contributiva dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione; c) è stato condannato il Comune alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre Iva e Cpa;

Visto il dispositivo della Sentenza del Tribunale Ordinario di Cassino - Sezione Lavoro n. 771/2015 letto in udienza il 26.11.2015, acquisito al protocollo dell'Ente in data 18.12.2015 al n. 27163, riferito al lavoratore Sig. Ricciardi Salvatore, con cui: a) è stata dichiarata l'illegittimità dell'atto di recesso intimato al ricorrente con nota prot. n. 9961 del 17.04.2014; b) è stato condannato il Comune di Minturno alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato con le stesse mansioni o equivalenti e al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria, nel limite massimo di 12 mensilità, commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita e maturata dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra, detratto quanto già corrisposto per lo svolgimento di attività lavorative, oltre alla regolarizzazione contributiva; c) è stato condannato l'Ente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.800,00 oltre Iva e Cpa;

Ritenuto di procedere alla verifica della sussistenza degli equilibri di bilancio riferiti alla presente deliberazione ai fini della esecuzione delle predette Sentenze del Tribunale di Cassino - Sez. Lavoro, fermo restando che l'eventuale esecuzione non costituisce acquiescenza ai sopra menzionati provvedimenti e che il Comune di Minturno si riserva la

facoltà di richiedere, qualora vi siano i presupposti, la sospensione della sentenza in via cautelare e di proporre un eventuale appello successivamente al deposito delle motivazioni delle Sentenze stesse (tranne la n. 772/2015, già notificata integralmente), che avverrà entro sessanta giorni dalla data del dispositivo;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 13/11/2015, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015;

Considerato che la presente deliberazione non necessita dei pareri tecnici in quanto trattasi di atto di indirizzo;

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che qui si intendono riportate;
- 2) di attivare le procedure per la verifica della sussistenza degli equilibri di bilancio riferiti alla reintegrazione in servizio dei lavoratori, di seguito nominati: BARBATO SILVIO, CANTAGALLO ANTONELLA, D'APRANO FRANCO, CORRENTE MICHELE, D'ARGENIO GIOVANNA, DI NUCCI CIVITA, D'ONORIO DE MEO MARIA LUISA, FILOSA GIOVANNA, LALOE' GIULIA, LOMBARDI ERMINIA, MASELLA GIUSEPPINA, MASTROIANNI MARIA, PALMIERI PALMA, PINTO ANGELA, PIROLOZZI GIOVANNA, PIROLOZZI MARINELLA, SCHIOPPA ERMANNINO, SCIPIORE ANTONIO, TREGLIA GIUSEPPE BIAGIO, TREGLIA VITTORIA, TUCCIARONE PALMERINA, ZANGRILLO ROBERTA, CAPPABIANCA GIOVANNI, CICCOLELLA ANNARITA, MASTANTUONO FRANCESCO, MESCHINO PASQUALINO, NICOLETTA ANNA RITA, ROSANO ANTONIO, ROSANO FRANCA, SIGNORE ANTHONY, VALERIANO ROSITA, ESPOSITO ANTONELLO, D'ARPINO GENNARO, RICCIARDI SALVATORE, fatti salvi i collocamenti a riposo e le posizioni giuridiche maturate nel frattempo dai singoli lavoratori;
- 3) di stabilire che l'eventuale esecuzione non costituisce acquiescenza alle Sentenze stesse e che il Comune di Minturno si riserva la facoltà di chiedere, qualora vi siano i presupposti, la sospensione cautelare dell'esecuzione delle sentenze attraverso i rimedi previsti *ex lege* e proporre un eventuale ricorso in appello successivamente al deposito delle motivazioni dei medesimi provvedimenti (tranne la sentenza n. 772/2015 già notificata integralmente) che avverrà entro sessanta giorni dalla data del dispositivo
- 4) di demandare al Segretario Generale, d'intesa con il Responsabile del Servizio n. 5 "Finanziario" e sulla base delle indicazioni fornite dai singoli Responsabili di Servizio, l'individuazione delle misure necessarie al finanziamento delle spese per la reintegrazione dei suddetti lavoratori;
- 5) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.